

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

Il Dipartimento di comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, via Salaria n°113, C.F. 80209930587, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Alberto Marinelli, nato a Ferentino (FR) il 2.10.1956

### E

L'Associazione - ANDOS onlus Nazionale - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno con sede legale a Roma, via Adolfo Venturi, 24a - 00162, Roma P.IVA/C.F.: 03387070968, nella persona della Presidente e legale rappresentante Dr.ssa Flori Degrassi nata a Capodistria il 28.03.1951

Entrambe di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

### PREMESSO CHE

Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale:

- incentra il percorso scientifico e l'offerta formativa intorno agli ambiti della comunicazione e della ricerca sociale, in un contesto interdisciplinare;
- porta avanti una pluriennale attività didattica, culturale e di ricerca interdisciplinare dedicata agli studi sui media e sulle tecnologie, anche nella prospettiva di valorizzazione della comunicazione pubblica e istituzionale;
- è impegnato a potenziare il proprio impegno nel campo della Terza Missione universitaria e del *public engagement* in collaborazione con numerosi soggetti pubblici e privati, con speciale riferimento alle attività scientifiche, culturali e formative che riguardano il territorio comunale e regionale;

ANDOS onlus Nazionale, Associazione senza scopo di lucro:

- persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- riunisce in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
- svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, personale infermieristico, volontari operanti all'interno dell'Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
- svolge ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
- organizza, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
- raggruppa tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei, svolgendo l'ANDOS onlus nazionale la propria funzione attraverso il coordinamento di comitati locali presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di Sapienza Università di Roma e L'ANDOS onlus Nazionale condividono l'interesse su temi volti a migliorare la conoscenza degli effetti sociali, psicologici, economici, organizzativi e umani del cancro della mammella.

**Tutto ciò premesso  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto convenzionale.

**Art. 2 – Oggetto**

Le Parti collaboreranno, nel rispetto del reciproco interesse, nell'ambito di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza sulle differenze sociali, culturali ed economiche tra le donne operate di carcinoma mammario attraverso la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione destinate a volontarie e volontari ANDOS, e attività di divulgazione quali, a titolo di esempio, convegni, seminari, talk. Potranno altresì promuovere congiuntamente l'assegnazione di premi e/o borse di studio relative ai temi sopraindicati e di interesse congiunto delle parti, secondo le modalità specificamente previste dai regolamenti del Dipartimento. .

Nell'ambito delle attività formative, il Dipartimento:

metterà a disposizione personale docente competente e dotato di professionalità, avvalendosi a sua volta delle professionalità e delle competenze messe a disposizione di ANDOS per la definizione dei contenuti scientifici e didattici.

Attesterà, congiuntamente con ANDOS, la partecipazione delle/dei volontarie/i ai percorsi formativi mediante il rilascio di apposite certificazioni di frequenza.

Le parti si autorizzano reciprocamente a utilizzare il logo identificativo di ciascuna di esse esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione e per la sola durata della stessa all'interno di comunicazioni, pagine web, canali divulgativi e social media, con obbligo di astenersi da qualsiasi utilizzo dei rispettivi loghi diversi da quello autorizzato.

**Articolo 3 - Referente**

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo, al quale compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive, la reportistica al proprio interno il monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute.

Referente del Dipartimento è la Prof.ssa Panarese;

Referente ANDOS onlus Nazionale è la Dr.ssa Flori Degrassi.

I suddetti provvederanno a nominare uno o più membri per la costituzione di un team per l'eventuale progettazione delle attività legate all'oggetto della convenzione.

**Articolo 4 - Durata e recesso**

Il presente Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni previa presentazione dei risultati conseguiti nel triennio conclusosi ed approvazione da parte degli Organi di Governo.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando una PEC agli indirizzi di cui all'Art. 11, con un preavviso di almeno 30 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo.

Qualsiasi modifica a questo Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato da entrambe le parti.

### **Art. 5 – Impegni economici**

La presente convenzione non prevede alcun impegno economico per nessuna delle due parti

### **Articolo 6 – Utilizzo del logo**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Dipartimento, né di ANDOS Onlus Nazionale per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

### **Articolo 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

Per il conseguimento dei fini prefissati del presente Accordo, Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e ANDOS o si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

### **Articolo 8 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni**

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.

Il Dipartimento nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento e l'utilizzazione industriale e commerciale dei risultati della collaborazione, si impegna fin da ora e in coerenza con gli obiettivi definiti, a ritrasferire la propria quota di titolarità ad ANDOS onlus nazionale, secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi del presente Accordo.

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta si addivenga alla stipula di contratti di ricerca per attività commissionate da parti terze e venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato. Resta fermo, comunque, sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.

Il Dipartimento potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

Il Dipartimento potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili salva la preventiva autorizzazione scritta di ANDOS onlus legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati che salvaguardino le norme sulla segretezza del brevetto.

### **Articolo 9 - Riservatezza**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articolo 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato dal presente Accordo.

Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente Accordo non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte del Dipartimento, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto dal presente Accordo, il Dipartimento e ANDOS, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

### **Articolo 11 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi:

- per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale  
Via Salaria, 113\_00198 Roma  
PEC: [dipartimento.coriscert.uniroma1.it](mailto:dipartimento.coriscert.uniroma1.it)
- per ANDOS Onlus Nazionale  
Via Adolfo Venturi 24°, 00162 Roma  
PEC: [andosonlusnazionale@pec.it](mailto:andosonlusnazionale@pec.it)

## **Articolo 12 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

## **Articolo 13 - Registrazione e spese**

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente accordo, sono a carico del Dipartimento, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10.11.2016.

## **Articolo 14 - Disposizioni finali**

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Per ANDOS onlus nazionale

.....

Per il Dipartimento di Comunicazione e  
Ricerca Sociale

Il Direttore  
Prof. Alberto Marinelli